



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 58

Riunione del 20 Marzo 2019

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 48.18.19 NEI CONFRONTI DI
ROSARIO MIRAGLIOTTA e della società ASD STEFANESE VOLLEY**

Sono presenti:

- **Avv. Massimo Rosi - Presidente**
- **Avv. Antonio Amato – Vice Presidente estensore**
- **Avv. Massimo Argirò – Componente**

Con atto di deferimento relativo al procedimento R.G. N. 54/2018-19 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig. Rosario Miragliotta:** *"n.q. di Pres. p.t. della ASD Stefanese Volley, per la violazione dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, degli artt. 16 Statuto FIPAV, degli artt. 19 e 24 R.A.T. FIPAV e degli artt. 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver tesserato l'atleta Giada Foti senza essere in possesso del modulo di trasferimento a tempo indeterminato (modello I) debitamente sottoscritto dall'atleta stessa e da chi ne esercita la responsabilità genitoriale";*
- **ASD Stefanese Volley:** *"in persona del Pres. p.t., per la violazione dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, degli artt. 16 Statuto FIPAV, degli artt. 2 e 24 R.A.T. FIPAV e degli artt. 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver il proprio Presidente p.t. tesserato l'atleta Giada Foti senza essere in possesso del modulo di trasferimento a tempo indeterminato (modello I) debitamente sottoscritto dall'atleta stessa e da chi ne esercita la responsabilità genitoriale".*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 20 Marzo 2019 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale



Fipav, nessuno era presente per gli incolpati. Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto delle memorie difensive inoltrate dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 07 Gennaio 2019, Prot. Tess. 000059/19, inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta Giada Foti, unitamente ai genitori esercenti la potestà genitoriale, Sig.ri Foti Gaetano e Triscari Maria Liduania, avevano fatto pervenire una richiesta, con data 19.12.2018, a mezzo della quale richiedevano l'annullamento del trasferimento a tempo indeterminato dalla società A.S.D. Nebrodi Volley School alla ASD Stefanese Volley, per la stagione sportiva 2018/2019, affermando di non aver mai sottoscritto un modulo di trasferimento a tempo indeterminato.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 24 Novembre 2018, il trasferimento *on line* a tempo indeterminato della suddetta atleta dalla società A.S.D. Nebrodi Volley School alla ASD Stefanese Volley, deliberava di revocare il trasferimento a tempo indeterminato dell'atleta Giada Foti, con il reinserimento dell'atleta sul tabulato della A.S.D. Nebrodi Volley School, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Gli incolpati facevano pervenire memorie nelle quali sostanzialmente ammettevano di aver effettuato il trasferimento in esame senza la preventiva acquisizione della sottoscrizione dell'atleta e/o del genitore esercente la potestà genitoriale, sostenendo di aver completato il tesseramento per mero errore materiale e, comunque, di non aver mai schierato l'atleta che non avrebbe preso parte ad alcuna attività sportiva promossa dalla ASD Stefanese Volley.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva, comunque, documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati.



La Procura medesima, ritenendo esaurita la fase istruttoria, previa trasmissione della rituale comunicazione di conclusione delle indagini, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le memorie inoltrate dagli incolpati, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e la condotta contestata, sostanzialmente ammessa dagli incolpati, sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Infatti, gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento il preventivo obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti o dei genitori esercenti la potestà, in caso di atleti minori, sui relativi moduli, prima dell'inoltro in via telematica.

E' opportuno precisare, sempre sulla base della normativa federale vigente, in tema trasferimento atleti a tempo indeterminato tra due sodalizi e relativo procedimento di tesseramento *on line*, che la sottoscrizione del relativo modulo da parte dell'atleta o dei genitori esercenti la potestà, in caso di atleti minorenni, deve essere raccolta preventivamente, a sua esclusiva cura ed onere, da parte del presidente del sodalizio a favore del quale avviene il prestito o trasferimento.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la vicenda che ci occupa, non possono trovare accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere dagli stessi è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.

Ritenuto, peraltro, che l'esposto inviato direttamente dall'atleta unitamente all'esercente la potestà genitoriale, evidenzia la assoluta mancanza di volontà ed autorizzazione al suddetto trasferimento a tempo indeterminato.

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico degli odierni incolpati delibera di infliggere a carico degli stessi le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del Sig. Rosario Miragliotta nella qualità di Presidente p.t. della ASD Stefanese Volley, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre). Delibera altresì di infliggere a



carico del sodalizio ASD Stefanese Volley, in persona del Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 300,00 (trecento/00).

Roma, 29 Marzo 2019

IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 29 Marzo 2019